



Bruxelles, 22 ottobre 2020
(OR. en)

12176/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0235(NLE)

SCH-EVAL 166
MIGR 129
COMIX 497

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 ottobre 2020
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11296/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Germania , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata mediante procedura scritta il 20 ottobre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Germania provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 4810 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Per garantire il rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio, in particolare delle norme e procedure stabilite dalla direttiva 2008/115/CE¹, è importante correggere quanto prima ciascuna delle carenze riscontrate.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Germania deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Repubblica federale di Germania è invitata a

1. modificare la legislazione nazionale per garantire che le decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare impongano un chiaro obbligo di rimpatrio in un paese terzo, ai sensi della definizione di "rimpatrio" di cui all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri);
2. modificare la legge sul soggiorno per conformarsi pienamente alla definizione di "rimpatrio" di cui all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE, come indicato anche nella raccomandazione 6 della decisione di esecuzione 12413/16 del Consiglio;
3. garantire che la valutazione dell'interesse superiore del minore condotta in relazione ai minori non accompagnati, in virtù dell'articolo 5, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, valuti sistematicamente se il rimpatrio sia nell'interesse superiore del minore;
4. modificare la legislazione nazionale per allinearla all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115/CE, al fine di garantire l'emissione sistematica di divieti d'ingresso nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non ottemperano all'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria;

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

5. adottare tutte le misure necessarie per garantire un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati, in linea con l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, monitorando sistematicamente tutte le fasi delle operazioni di rimpatrio;
6. modificare la legislazione nazionale in materia di penalizzazione del soggiorno irregolare e allineare la prassi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-61/11, El Dridi) e alla raccomandazione 3 della decisione di esecuzione 12413/16 del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
